REGOLAMENTO (CEE) N. 43/68 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 1968
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dai regolamenti (CEE) n. 33/68 (2) e n. 40/68 (3) ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 9 del 12. 1. 1968, pag. 4.
(3) GU n. L 10 del 12. 1. 1968, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 gennaio 1968 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	+ 2,50
10.03	Orzo	0	0	0	— 1,75
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	— 1,10	— 1,50
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—